



**CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA
“Osservatorio sulla criminalità organizzata”**

Art. 1
(Natura)

Il centro interdipartimentale di ricerca “Osservatorio sulla criminalità organizzata” (d’ora in poi “Centro”) è costituito ai sensi delle norme e regolamenti relative ai Centri interdipartimentali di ricerca, con particolare riferimento all’articolo 48 dello Statuto dell’Università degli Studi di Milano, e ai relativi articoli del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento d’Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2
(Finalità e scopi)

Il Centro ha lo scopo di promuovere e condurre ricerche e analisi sui temi della criminalità organizzata sul piano nazionale e internazionale, in una prospettiva comparata e con un approccio interdisciplinare. Tale obiettivo comporta un rilevante impegno di raccolta, analisi e interpretazione dei dati, considerando la specifica difficoltà strutturale di disporre di informazioni in tempo reale su una materia che sfugge per sua natura a una rilevazione ufficiale. Il Centro si propone di sviluppare un impegno di ricerca capace, per le sue caratteristiche, di collegarsi in modo istituzionale ai centri di eccellenza internazionali su questi temi. A tale scopo, il Centro può ospitare ricercatori stranieri, con possibilità di scambi.

Art. 3
(Durata)

Il Centro ha una durata di sei anni, rinnovabile per iscritto. La domanda, motivata, è avanzata dal Consiglio Direttivo e approvata dai Consigli delle strutture di riferimento; è indi deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Senato Accademico.

Art. 4
(Strutture di riferimento e sede)

Aderiscono al Centro i seguenti dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano:
-il Dipartimento di Scienze sociali e politiche (SPS)
- il Dipartimento di Studi internazionali, giuridici e storico-politici

Il Centro ha sede nel locale appositamente assegnato dall’Ateneo. La sede della gestione amministrativa viene proposta triennialmente dalla Assemblea degli aderenti, sentito il parere dei dipartimenti aderenti.



Successivamente alla costituzione, possono aderire al Centro eventuali altri Dipartimenti universitari, interessati ai programmi di ricerca, su proposta dei rispettivi Consigli, rivolgendo la richiesta di adesione al Consiglio Direttivo del Centro di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Le adesioni al Centro di ulteriori Dipartimenti devono essere comunicate agli organi di governo dell'Ateneo.

Art. 5
(Finanziamenti)

Il Centro si avvale di finanziamenti interni o esterni all'Università. I contributi corrisposti da Enti pubblici o privati consentono al Centro di potenziare l'attività di ricerca oggetto delle sue finalità, nel rispetto della normativa vigente e nelle direzioni ritenute più appropriate per il migliore svolgimento della sua *mission*.

Art. 6
(Soggetti esterni disposti a collaborare)

Le attività di cui all'art. 2 possono essere svolte - nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria - anche in collaborazione con Enti pubblici e privati ed Associazioni scientifiche con interessi convergenti disponibili a collaborare e a fornire risorse, anche sulla base di contratti e convenzioni.

Possono, inoltre, essere assunte attività di ricerca commissionate da enti pubblici e privati, su contratto o convenzione.

Art. 7
(Personale afferente al Centro)

Al Centro afferiscono i direttori dei due dipartimenti promotori, i docenti e i ricercatori universitari firmatari della proposta di istituzione del Centro ai sensi della normativa vigente di Ateneo. Possono inoltre afferire altri docenti e ricercatori, nonché studiosi esterni all'Ateneo, su domanda inoltrata al Direttore del Centro e approvata dal Consiglio Direttivo.

Per quanto concerne il personale tecnico, amministrativo e ausiliario, l'assegnazione temporanea al Centro delle risorse necessarie è disposta, con il consenso degli interessati e d'intesa con il Direttore del Centro, dai Direttori di Dipartimento in questione, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non compromettere l'attività istituzionale di ciascun Dipartimento.

Di norma, l'impegno delle strutture di riferimento si intende assunto per l'intera durata del programma pluriennale su cui si basa il Centro. Risorse specifiche possono essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione alle strutture di riferimento, con la clausola di destinarle esclusivamente alle esigenze del Centro, fermo restando che questo non può disporre di una pianta organica propria.



Art. 8 (Organi)

Organi del Centro sono:

- 1.il Consiglio Direttivo del Centro
- 2.il Direttore del Centro
- 3.l'Assemblea degli afferenti al Centro

1. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto dai direttori dei Dipartimenti aderenti al Centro, o da loro delegati, e da cinque membri eletti dalla Assemblea degli afferenti. Il Consiglio Direttivo può cooptare personalità scientifiche anche esterne all'Ateneo ed esperti stranieri, con possibilità di voto consultivo. La designazione dei membri cooptati ha la durata di tre anni ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno – secondo le norme del Regolamento di Ateneo - il Direttore del Centro, le cui funzioni e i cui poteri sono indicati nel comma 2, ed un vice Direttore, che lo sostituisce in caso di impedimento o su delega esplicita.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. In particolare spetta al Consiglio: approvare annualmente i prospetti di bilancio preventivo e di conto consuntivo; approvare il piano annuale delle attività e delle spese; avanzare ai competenti organi di governo centrali dell'Ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico e amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di funzionamento del Centro; approvare, per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l'eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro; deliberare le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili, richiedano la sua autorizzazione preventiva; esercitare tutte le altre competenze richieste per il buon funzionamento del Centro, nonché le ulteriori attribuzioni eventualmente derivanti dalle direttive degli organi di governo centrale.

Per quanto riguarda la validità delle adunanze e l'elezione del Direttore, valgono le norme in vigore per i Consigli di Dipartimento. Il Direttore convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto a cura del Direttore un verbale, che resta a disposizione di tutti i membri ed è inviato in copia per conoscenza al Rettore, entro trenta giorni dalla riunione. Al Consiglio Direttivo si applicano, per quanto di pertinenza, le disposizioni relative ai compiti ed alle attribuzioni delle Giunte di Dipartimento dei Dipartimenti universitari, così come regolati dalla normativa in vigore.

Nei primi sei mesi successivi all'istituzione del Centro, il Consiglio Direttivo è composto dai direttori dei due dipartimenti e dai docenti e ricercatori promotori.



2. *Il Direttore*

Il Direttore del Centro è nominato con Decreto Rettorale, su designazione del Consiglio Direttivo del Centro, tra i docenti dell'Università degli Studi di Milano facenti parte del Consiglio stesso. Le funzioni di Direttore devono, di regola, essere attribuite a un docente a tempo pieno. Il Direttore dura in carica un triennio e può essere confermato immediatamente per una sola volta; almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il membro più anziano del Consiglio Direttivo è tenuto a convocare il Consiglio stesso per procedere all'elezione del Direttore. Questi ha le stesse competenze e i medesimi obblighi amministrativi e contabili di un Direttore di Dipartimento universitario, a norma delle vigenti disposizioni.

All'inizio di ogni anno di attività, il Direttore del Centro presenta al Consiglio Direttivo un programma delle ricerche, unitamente a un piano preventivo analitico di utilizzazione dei fondi. Presenta inoltre, a fine anno, una relazione sull'attività svolta e un rendiconto economico al Consiglio Direttivo, il quale, una volta approvati, li trasmette al Rettore e al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore, anche avvalendosi della collaborazione del vice Direttore, dà impulso all'attività scientifica del Centro, coordina le attività del personale assegnato nonché dei gruppi di lavoro e dei collaboratori che fanno capo al Centro; assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, coordina la gestione amministrativa del Centro e ne assicura la regolarità; coordina il funzionamento dei servizi e delle apparecchiature a disposizione del Centro e ne garantisce l'efficienza; provvede alle ordinazioni di quanto occorre al funzionamento del Centro; tiene informato il Consiglio Direttivo su eventuali problemi di gestione e sull'andamento del Centro; propone le tariffe di accesso ai servizi del Centro e svolge ogni altra funzione inerente alle responsabilità affidategli dal Consiglio Direttivo.

3) *L'Assemblea degli afferenti al Centro*

L'Assemblea è costituita dai docenti e dai ricercatori universitari e dagli altri studiosi afferenti al Centro. L'Assemblea si riunisce di norma una volta all'anno, su convocazione del Direttore, per valutare l'attività complessiva del Centro e formulare eventuali proposte da presentare al Consiglio Direttivo.

Per afferire al Centro dopo la sua costituzione occorre presentare domanda di adesione al Consiglio Direttivo, allegando un curriculum scientifico. L'afferenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione della domanda, e ha durata triennale.

Il docente che chieda l'afferenza al Centro si impegna a sviluppare una parte della propria attività di ricerca all'interno del centro stesso, contribuendo alla stessa con almeno un *working paper* ogni due anni che viene inserito nelle pubblicazioni del Centro stesso.

Art.9

(Funzionamento del Centro)

Qualora il Centro si avvalga dell'opera di borsisti o ricercatori esterni all'Università, è fatto obbligo al Direttore di accertarsi che i soggetti di cui sopra siano coperti da idonee polizze di assicurazione. Nessun compenso può essere corrisposto per l'attività di Direttore e di membro del Consiglio Direttivo.



Art. 10

(Modifiche al presente Regolamento)

Eventuali modifiche del presente Regolamento possono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo del Centro approvata dai Consigli delle strutture di riferimento.

Art.11

(Scioglimento)

Il Centro può essere sciolto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, qualora vengano meno le ragioni che hanno portato alla sua costituzione ovvero ne venga avanzata richiesta da una o più strutture promotrici. In caso di scioglimento, lo stesso Consiglio di Amministrazione dell'Università, udito il parere delle strutture interessate, destina l'eventuale patrimonio del Centro alle strutture di riferimento, tenendo conto dell'apporto fornito dalle stesse nel periodo di vigenza del Centro.

Art. 12

(Norme finali)

Per l'amministrazione e la gestione dei fondi si applicano le norme relative alla gestione e alla contabilità dei Dipartimenti universitari, con la collaborazione esclusiva degli Uffici amministrativi dell'Università. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti dell'Ateneo.